



**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI
"RICERCA SCIENTIFICA" NELLA REGIONE PUGLIA
II ATTO INTEGRATIVO
FASE A**

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA E

.....

Progetto:

PREMESSO CHE:

- In data 28 aprile 2005 è stato stipulato l'accordo di Programma Quadro (APQ) tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione Puglia
- in data 17 maggio 2007 è stato stipulato il secondo Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di "Ricerca Scientifica" tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione Puglia;
- Al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ed in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dell'APQ, sono demandate le attività di coordinamento, di controllo e di gestione finanziaria sull'attuazione dell'APQ.
- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, è stato approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- con DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria;
- con DGR n. 749 del 07.05.2009 ("PO 2007-2013. Asse I. Programma Pluriennale di Asse. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione."), sono state approvate, tra l'altro, le modalità attuative della Azione 1.2.1. "Reti per il rafforzamento del potenziale tecnologico regionale"
- con DGR n. 92 del 31 gennaio 2008 è stato approvato il nuovo schema di "Avviso pubblico per l'invito alla presentazione di proposte progettuali relative alla costituzione di reti di laboratori pubblici di ricerca" e le relative modalità di attuazione a carico del Dirigente del Settore Industria-Industria Energetica
- con atto dirigenziale n. 1396 del 30/12/2008 il Dirigente del Servizio Industria ha approvato la graduatoria formulata sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione di esperti, provvedendo alla notifica di tale atto ai soggetti interessati;
- con DGR n. 1961 del 20/10/2009 avente ad oggetto "PO FESR 2007-2013, Asse I, Linea 1.2 - PO FSE 2007-2013 Asse IV: Azioni di integrazione tra i fondi - Disposizioni amministrative", è stata autorizzata l'Autorità di Gestione del PO Puglia FSE 2007-2013 a svolgere tutte le attività amministrative finalizzate ad assicurare il concorso finanziario del predetto PO FSE, per complessivi 5 milioni di euro, per la copertura dei costi del personale e delle consulenze previste nel prospetto dei costi dei progetti ammissibili e finanziabili allo stato attuale, al fine di liberare risorse del FESR per un ulteriore scorrimento della graduatoria;

- a seguito dell'intervento del FSE, si è dovuto ridefinire l'impegno di spesa a carico del FESR, così come rappresentato nel quadro economico rideterminato del progetto in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Generalità)

1. I rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Attuatore, beneficiario del finanziamento di cui al presente atto sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

ART. 2
(Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi)

1. La progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi sono regolati dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie relative alle forniture e servizi pubblici, in particolare dal D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
(Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento)

1. Per Soggetto Attuatore dell'intervento si intende il soggetto capofila proponente al quale la Regione Puglia assegna il finanziamento, procede all'appalto dei lavori e liquida i pagamenti.
2. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi il Soggetto Attuatore individua, quale soggetto responsabile dell'intervento, il "responsabile unico del procedimento" che, ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 8 del D.P.R. 21.12.1999, n.554, svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al *project management*;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede d'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) compilare con cadenza almeno semestrale le schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al Responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
 - e) trasmettere al Responsabile dell'Accordo una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle azioni correttive.

ART. 4**(Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento)**

1. A seguito di invito del Dirigente del Servizio Industria e Industria Energetica, il Soggetto Attuatore ha provveduto a presentare:
 - a) l'atto di nomina del responsabile del procedimento;
 - b) l'eventuale atto di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, ove non coincidente con il responsabile del procedimento
 - c) la progettazione esecutiva;
 - d) l'atto di approvazione del progetto;
 - e) l'atto amministrativo che attesti l'impegno o la prenotazione della spesa di competenza;
 - f) il documento riguardante la programmazione di attività di ricerca per lo svolgimento di un progetto dimostratore di funzionamento della rete di riferimento.
2. Gli atti e i documenti di cui al presente articolo, così come indicati nell'allegato A, formano parte integrante del presente atto;
3. il quadro economico alla base dell'attuazione del programma, in relazione a quanto evidenziato nei capoversi 9 e 10 delle premesse, è di seguito riportato:

TABELLA QUADRO ECONOMICO

4. Il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire il programma di interventi secondo le specifiche contenute negli atti e nei documenti elencati al comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento a quelli previsti dalle lettere c) ed f);
5. Il Soggetto Attuatore, entro il termine di 120 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, procede all'appalto ed all'aggiudicazione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
6. A seguito dell'aggiudicazione, il Soggetto Attuatore trasmette al Servizio Ricerca e Competitività i provvedimenti di approvazione della gara di appalto, nonché il quadro economico definitivo redatto - per quanto attiene le spese ammissibili - con i criteri di cui al successivo art. 8, sulla base del quale il suddetto Servizio provvede all'emissione dell'atto di concessione del finanziamento definitivo. L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Soggetto Attuatore e tutte le spese eccedenti sono a suo completo carico.
7. le spese relative al personale (dipendente e non dipendente con contratto a tempo determinato) non sono ammissibili a contributo. Dette spese sono rendicontate con le stesse modalità previste per le spese ammissibili nel successivo art. 5

ART. 5**(Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di approvazione della graduatoria della proposta presentata.
2. Le suddette spese devono necessariamente rientrare nelle seguenti categorie:
 - a) costi degli strumenti e/o delle attrezzature nella misura necessaria per sviluppare specifiche attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo, avuto riguardo a tutto il loro ciclo di vita;
 - b) costi per servizi di consulenza tecnico-scientifica e prestazioni di servizio da svolgersi al di fuori del relativo laboratorio anche esternamente alla regione, purché sia accertato il carattere di indispensabilità rispetto agli obiettivi del progetto;
 - c) spese generali supplementari, debitamente rendicontate, derivanti direttamente dall'attuazione del progetto ammesso a finanziamento.

I costi sub b) e c), debitamente rendicontati, saranno ammessi a finanziamento nei limiti complessivi del 18% dell'intero finanziamento concesso.

3. Le spese previste dal comma precedente devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alle

quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.

4. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal Soggetto Attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
5. Le spese eleggibili al FSE sono esclusivamente rappresentate dai costi del personale e delle consulenze (*contraddistinte dalle voci b-i e b-ii nell'analisi dei costi*), giusta D.G.R. n. 1961/2009.
6. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".
7. Non sono in ogni caso ammissibili:
 - a) le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari di cui all'art. 240 del D.L.vo 163/06 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti;
 - b) le spese di funzionamento in generale;
 - c) le spese per le quali non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo la normativa vigente

ART. 6 (Varianti)

1. Eventuali modifiche sostanziali degli interventi che comportino variazioni della qualità della proposta progettuale, ovvero della qualità del Soggetto Attuatore, come definite dall'art. 5 dell'Avviso, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione Puglia, che procederà ad una nuova valutazione del progetto. Il Soggetto Attuatore beneficiario del contributo decade dal contributo concesso qualora la nuova valutazione operata dalla Regione lo posizioni al di sotto del punteggio ottenuto dal primo dei progetti in graduatoria valutati e non finanziati.
2. In tal caso, si procederà ai sensi del 3° comma dell'art. 16

ART. 7 (Erogazioni FESR)

1. L'erogazione del contributo definitivamente concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a) una prima anticipazione pari al 40% (quaranta per cento) del contributo complessivo concesso, previa richiesta contestuale alla firma del presente atto;
 - b) una seconda anticipazione pari al 40% (quaranta per cento) del contributo complessivo concesso a seguito della presentazione della dimostrazione dell'avanzamento delle attività ammesse a finanziamento e delle relative spese sostenute pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) dei costi riconosciuti ammissibili in fase di valutazione;
 - c) una terza ed ultima quota del 20% (venti per cento) del contributo a seguito di verifica tecnico-amministrativa finale da parte della Regione Puglia e sulla base dei costi totali riconosciuti ammissibili.
2. Qualora l'importo contrattuale comporti anticipazioni superiori a quelle previste alle lett. a) e b) del presente articolo si procederà alla concessione di tale importo previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 8 (Erogazioni FSE)

1. L'erogazione del contributo, con esclusivo riferimento alla quota FSE avverrà con le seguenti modalità:

- a) una prima anticipazione pari al 90% (novanta per cento) del contributo complessivo concesso, ad avvenuta sottoscrizione del presente atto, previa richiesta;
- b) saldo del 10% (dieci per cento) del contributo a seguito di verifica tecnico-amministrativa finale da parte della Regione Puglia e sulla base dei costi totali riconosciuti ammissibili.

ART. 9
(Cofinanziamento)

1. In caso di cofinanziamento, sia nella fase previsionale (quadro economico definitivo) che nella fase finale di attuazione finanziaria (calcolo delle economie) deve essere considerata la spesa pubblica complessiva, con contestuale attribuzione separata dei costi per le quote parti previste, sulle quali viene quantificata l'obbligazione in capo a ciascun soggetto cofinanziatore.

ART. 10
(Eccedenza di spesa)

1. Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivamente concesso è a carico del Soggetto Attuatore, essendo escluso che gli eventuali oneri eccedenti tale limite possano essere automaticamente alimentati con economie di altri progetti o possano gravare sul bilancio regionale.

ART. 11
(Controlli)

1. I competenti servizi della Regione, dello Stato e della Commissione europea possono effettuare, se lo ritengono necessario per l'efficienza del programma e con le modalità che riterranno più opportune, controlli sull'avanzamento dei singoli progetti e più in generale sull'attività tecnico-amministrativa del Soggetto Attuatore concernente l'intervento. Tali verifiche, anche ove operate, non esimono tuttavia il Soggetto Attuatore dalla sua responsabilità nella regolare ed efficiente esecuzione del programma.

ART. 12
(Collaudi)

1. Le opere oggetto del programma saranno soggette a collaudo tecnico-amministrativo ovvero a certificazione di regolare esecuzione, in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e termini di cui al D.L.vo 163/2006.

ART. 13
(Omologazione delle spese)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rendono all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività - Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica, Corso Sonnino 177 - 70121 BARI, tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera.
Il Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività provvede con proprio provvedimento alla omologazione delle spese sostenute alle quali commisura il finanziamento regionale concesso.
2. Ove il Responsabile dell'Attuazione dell'intervento, di cui al precedente art. 3, ritenga necessario introdurre tipologie di spese non previste tra quelle ritenute ammissibili al fine di assicurare la corretta esecuzione del progetto esecutivo approvato, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione al dirigente del Servizio Ricerca e Competitività.

Art. 14**(Proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca)**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a concludere eventuali accordi per la gestione e la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale direttamente derivanti dalle attività di ricerca connesse con il funzionamento della Rete secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria in materia di aiuti concessi dagli Stati di cui all'art. 87 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea e al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008¹, che si intende qui integralmente richiamata.
2. La Regione Puglia potrà richiedere al Soggetto Attuatore documentazione ed eventuali chiarimenti riguardanti gli accordi di cui al comma precedente, stipulati fra i soggetti beneficiari e il mondo delle imprese, per tutta la durata delle attività di ricerca.
3. La Regione Puglia potrà risolvere la presente convenzione qualora il Soggetto Attuatore non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 15**(Logo, dicitura e materiali di comunicazione)**

1. Il soggetto beneficiario si impegna a riportare nella documentazione e nei materiali di comunicazione relativi alle attività e agli interventi programmati l'indicazione "Intervento cofinanziato dall'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica – II Atto Integrativo – Fase A - PO Puglia FESR 2007-2013, Asse I, Linea 1.2 – PO Puglia FSE 2007-2013 Asse IV", nonché il logo della Regione Puglia e della U.E.

Art. 16**(Monitoraggio, verifiche e poteri ispettivi)**

1. Il Soggetto Attuatore provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione dalla Regione, sia su supporto cartaceo, salvo diverse disposizioni.
2. Il Soggetto Attuatore si obbliga a presentare una relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario, contenente, tra l'altro la relativa rendicontazione della spesa sostenuta.
3. In assenza di avanzamento della spesa rispetto al quadrimestre precedente, il Soggetto Attuatore deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
4. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione previa diffida procede alla revoca dell'ammissione a finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto cartaceo, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario
6. La Regione Puglia provvederà all'attività di monitoraggio e valutazione del progetto e dei risultati conseguiti, nonché di verifica sull'esatto adempimento degli obblighi posti a carico del soggetto beneficiario in riferimento al presente atto, ivi compreso l'esame della rendicontazione finale. Con le medesime modalità, la Regione Puglia, a seguito del ricevimento della documentazione relativa alla chiusura delle attività, procederà alla verifica di congruità tecnico-amministrativa delle attività svolte e, quindi, alla verifica ispettiva finale di controllo tecnico-amministrativo degli interventi realizzati ammessi all'agevolazione esaminandone la rendicontazione.
7. È facoltà della Regione Puglia richiedere ogni ulteriore documentazione, chiarimento e/o rendicontazione intermedia, per tutta la durata delle attività previste dal progetto. A tal fine il soggetto beneficiario si obbliga a consentire l'accesso del personale incaricato dalla Regione Puglia a tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, alle proprie scritture contabili, ai locali e le sedi in cui si svolgono le attività e a quanto altro si renda necessario. Inoltre, il soggetto beneficiario si obbliga a fornire con le modalità ed i

¹ Pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008

tempi all'uopo dalla Regione Puglia indicati, i dati necessari al monitoraggio della spesa. Infine, è fatto obbligo al soggetto beneficiario, pena la decadenza dal contributo, dare completo ed esauriente riscontro ad eventuali richieste di chiarimento e/o integrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle stesse. Il Soggetto Attuatore dovrà mantenere il possesso dei beni ammessi ad agevolazione per 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del saldo e dovrà inoltre custodire per lo stesso periodo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

ART. 17

(Revoca della contribuzione finanziaria)

1. Alla Regione é riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione
2. La Regione potrà esercitare lo stesso potere di revoca ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto Attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
3. Nel caso di revoca, il Soggetto Attuatore è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate dell'interesse pari al tasso legale vigente alla data del provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.
4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche non dipendenti da fatti e/o accadimenti imputabili al Soggetto Attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.

Articolo 18

(Funzionamento della Rete Regionale e diffusione dei risultati)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a garantire la possibilità di accesso al laboratorio da parte degli altri nodi della Rete Regionale, a rispettare le regole del mercato nella offerta di servizi alle imprese basate sull'utilizzo del laboratorio e a diffondere, anche in forma telematica, i risultati del programma di interventi di potenziamento infrastrutturale e delle connesse attività di ricerca con modalità e tempi individuati dalla Regione Puglia.

ART. 19

(Norme di salvaguardia)

1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie nei confronti di terzi e/o danni di qualunque natura causati a terzi che dovessero sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.
2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni dell'APQ oggetto del presente disciplinare.

ART. 20

(Sottoscrizione del presente atto)

1. Il presente disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante del Soggetto Attuatore - Ente beneficiario finale del contributo - e del Responsabile del procedimento e restituito al Servizio Ricerca e Competitività entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dello stesso, facendo fede i timbri postali di spedizione.

PER ACCETTAZIONE :

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE BENEFICIARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Luogo e data)